

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

*una habilitazione  
quanto prima  
altri*

Capo 1°

COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 1°

è istituita una Commissione Edilizia composta :

- 1°) dal Sindaco o del suo Delegato
- 2°) dell'Ingegnere Comunale
- 3°) di sei membri e cioè :
  - a) due Ingegnere e Architetti
  - b) un Geometra
  - c) un Professore di Disegno
  - d) un Avvocato
  - e) l'Ufficiale Sanitario

6300

Art. 2

I sei membri della Commissione Edilizia sono nominati dal Sindaco e durano in carica tre anni. Due membri escono di carica ogni anno; i due primi anni per estrazione a sorte, indi per anzianità. Quelli che escono di carica sono rieleggibili.

Art. 3

La Commissione Edilizia si riunisce ogni volta che il Sindaco o due Membri della Commissione lo credano opportuno. L'Ingegnere Comunale fungerà da Segretario della Commissione e stenderà i verbali delle deliberazioni apponendovi la propria firma.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti all'adunanza almeno cinque Membri della Commissione.

Art. 4

La Commissione Edilizia dà parere sui piani d'ingrandimento o di abbellimento della Città e Villaggi, sui progetti di nuovi fabbricati e di ricostruzione e di riadattamenti importanti e sulle necessità igieniche ed in generale sulle opere intorno alle quali il Sindaco stima opportuno di consultarla.

Essa esamina i progetti presentati dai privati ed entro venti giorni indica in quali parti siano da modificarsi perché contrari a prescrizioni di legge o di regolamento, o perché tali da deturpare il pubblico aspetto ovvero rilascerà l'autorizzazione richiesta.

Art. 5

Le domande ed i progetti trasmessi dal Sindaco alla Commissione pel suo giudizio, possono essere corredati, quando occorra di quei ricordi, che il Sindaco stesso stimerà opportuno.

Art. 6

Quando la Commissione Edilizia abbia a giudicare disegni o progetti di fabbriche di cui siano autori, costruttori o proprietari uno o più membri di essa, questi non dovranno intervenire all'adunanza.

Capo II°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

Nella Città di Montepulciano, nelle frazioni territorio Comunale, si può, senza preventiva denuncia all'Autorità Municipale, intraprendere la esecuzione delle seguenti opere :

- a) - demolire, ingrandire fabbricati esistenti, o modificarne le parti
- b) - costruire nuovi fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione
- c) - provvedere al restauro od alla costruzione delle fognature
- d) - dare nuove tinte alle facciate dei fabbricati, anche se di nuova costruzione

*irrupi,  
comunque  
ici, su ap-  
il ciglio*

- e) - mettere in opera castelli per l'esecuzione dei lavori, palchi e ponti di servizio, scale e ponti pensili, puntellature ed altri ripari a fabbricati pericolanti.
- f) - intraprendere scavi nelle strade, piazze, rimuovere anche temporaneamente i lastrici o selciati od altre proprietà comunali.  
Per le opere che fossero ordinate dall'Autorità Giudiziaria basterà semplice denuncia al Sindaco prima d'intraprendere la costruzione. Non è prescritta invece, alcuna denuncia per i lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 8

Il perimetro dell'abitato tanto del Capoluogo che delle frazioni è così determinato :

- a) per il Capoluogo, entro le vecchie mura castellane.....Km. 2.750
- b) per le frazioni :
  - 1. Abbadia..... " 1.650
  - 2. Valiano..... " 1.400
  - 3. Acquaviva..... " 1.200
  - 4. Gracciano..... " 1.100
  - 5. Montepulciano-Stazione..... " 1.200
  - 6. S. Albino..... " 0;500

Art. 9

I provvedimenti che dovessero esser presi d'urgenza a tutela della pubblica e privata sicurezza, nei casi di pericolo imminente dovranno essere denunciata, a cura di chi l'avesse disposti, all'Autorità Municipale entro ventiquattrore.

Art. 10

Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi artistico e storico pregio senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto. Il Sindaco, udito, il parere della Commissione Edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Art. 11

Se nel restauro o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico il proprietario dell'edificio stesso dovrà, tosto avvertire per iscritto il Sindaco della fatta scoperta e questo ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Art. 12

Sono considerati edifici, meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competenti.

Di questi edifici verrà formato e pubblicato un elenco dal Municipio

CAPITOLO III°

NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 13

In tutto il territorio del Comune, sono prescritte le seguenti norme tecniche :

- a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piano dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici, su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

b) le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite a nche nella muratura di elevazione.

Nella muratura di pietrame é vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50. Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vistate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

Nel regolamento deve essere imposto il divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie ai regolamenti edilizi vigenti, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Come pure é fatto obbligo regolamenti stessi.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni o ricostruzioni in qualsiasi Comune debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonché ai sensi della legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

#### CAPITOLO IV°

#### DOMANDE DI PERMESSI E DENUNCIE

##### Art. 14

Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al Sindaco apposita autorizzazione, obbligandosi osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle disposizioni regolamentari locali.

##### Art. 15

Quando trattasi di nuove fabbriche, riedificazioni, o restauri importanti di case e muri di cinta, nella denuncia si dovranno dare i maggiori schiarimenti possibili per far conoscere le principali modalità della costruzione.

##### Art. 16

Il Sindaco, udito il parere della Commissione sui progetti di lavori denunciati, o rilascia un certificato di nulla osta, oppure invita l'interessato a modificare i progetti in quanto siano contrari a prescrizioni di legge e di regolamenti, o siano tali da deturpare il pubblico aspetto.

##### Art. 17

Insieme al certificato di nulla osta verranno restituiti al richiedente i disegni firmati dal Sindaco e muniti di bollo comunale estraendone prima una copia autentica, per uso dell'Ufficio Comunale, nello stesso sarà rilasciato il relativo permesso d'esecuzione. In caso contrario non restituiti i disegni con l'indicazione della non approvazione unitamente alla copia autentica della relativa deliberazione Municipale.

##### Art. 18

I certificati di nulla osta saranno valevoli per due anni dalla loro data. Dopo dette termine dovranno essere rinnovati.

##### Art. 19

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici o di uso pubblico dovranno incominciare non appena che saranno stabiliti gli assiti di recinto o gli occorrenti ponti di servizio.

Nel caso in cui sia forza interrompere i lavori il proprietario dovrà restituire al pubblico transito il suolo occupato dagli assiti; dovrà eseguire i lavori necessari per la tutela della pubblica incolumità, e quei lavori di rifinito prescritti per tutti gli edifici, se la costruzione sia giunta al punto di richiederli.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a vetri rossi che deve restare accesa, per cure ed a spese di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è posta.

Non adempiendo il proprietario dell'edificio a tale prescrizione il Sindaco provvederà per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra ai termini di legge.

Art. 20

Chi fabbrica può, facendone domanda, avere dall'Ufficio Tecnico Comunale tutte le indicazioni occorrenti per conoscere l'altimetria della strada in corrispondenza del proprio fabbricato. Tali indicazioni non vincolano la facoltà del Comune d'introdurre quelle eventuali variazioni, nel piano stradale che potessero essere in futuro deliberato dall'Amm.ne Comunale.

CAPITOLO V°

ALTEZZA DELLE CASE E DEI LORO PIANI

Art. 21

Gli edifici prospicienti sulle vie pubbliche dell'interno dell'abitato non possono avere altezza maggiore di due volte la larghezza della via. Qualunque però sia questa larghezza potrà sempre essere raggiunta l'altezza di metri 7 e non potrà mai superare quella di metri 20. Quando si edifica in un bivio o sopra due strade opposte non egualmente larghe e non del medesimo piano, l'edificio potrà avere l'altezza consentita dalla strada più larga.

Non possono lasciarsi tra gli edifici, cortili, e spazi di area aventi una superficie inferiore alla quarta parte di quella dei muri che li recingono.

Art. 22

Trattandosi di un edificio di nuova costruzione che debba sorgere dalle fondamenta, il proprietario, avanti di principiare i muri fuori terra confinanti collo spazio pubblico, dovrà avvisare l'Ufficio Tecnico Comunale, il quale nel più breve tempo possibile, procederà ad una visita di ricognizione.

CAPITOLO VI°

ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI

Art. 23

Per l'abitabilità dei fabbricati si richiamano le disposizioni stabilite dalla legge 1° agosto 1907 n. 636 sulla tutela dell'igiene e della salute pubblica e dal relativo regolamento con R. Decreto del 19.7.1906 n. 466.

CAPITOLO VII°

OPERE ESTERNE AI FABBRICATI

Art. 24

Non è permesso aprire balconi nei muri prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico senza il permesso dell'Autorità Municipale rimanendo proibita l'occupazione dell'aria pubblica, senza il superiore permesso.

Sono vietati i cavalcavia, cioè gli archi, le volte, i palchi che trapassano da edificio ad edificio coprendo le pubbliche vie.

È vietata pure qualunque opera sotterranea, tanto nel sottosuolo pubblico, quanto in quello rispondente ad un terreno privato ma aperto al pubblico.

Art. 25

Negli edifici, fino all'altezza di m. 2 dal suolo pubblico, è vietato qualsiasi oggetto e sporgenza oltre i metri 0,07 dal vivo del muro.

Art. 26

L'Autorità Municipale si riserva di permettere la attuazione di sporgenze maggiori, qualora si tratti di edifici aventi carattere artistico.

Art. 27

Le nuove chiusure d'ogni genere delle porte e delle botteghe verso il

suolo pubblico, dovranno essere stabilite, in modo che si aprano all'interno e non mai all'esterno. Questa prescrizione vale pure per le chiusure d'ogni genere delle finestre all'altezza minore di metri 3 dal suolo pubblico.

Art. 30

L'Autorità Municipale può diversamente prescrivere per le porte dei locali destinati a Teatri ed altri pubblici numerosi ritrovi salvo l'osservanza delle norme che fossero stabilite dalla competente autorità per la tutela della incolumità pubblica.

Art. 29

Per le porte ed altre chiuse sopra indicate che tuttora si aprissero all'esterno, l'Autorità Municipale potrà obbligare i rispettivi proprietari a ridurle secondo le precedenti prescrizioni d'apertura; ma quante volte occorre restaurarle e a quest'oggetto sia necessario levarle dai cardini, allora dovranno essere necessariamente rimesse secondo le nuove prescrizioni ossia giranti all'interno. Quelle porte di casa o botteghe già costruite che si aprano all'esterno dovranno essere fermate al muro con catenelle, o in altro modo stabile quando si tengano aperte.

Art. 30

Le persiane, gli sportelli e le finestre che si aprano all'esterno, devono essere costruite solidamente, assicurate in guisa da resistere all'impeto dei venti e munita in ciascuna delle due parti di n. 3 maschietti doppi di ferro battuto solidi senza difetti e bene assicurati con viti al regolo maestro delle imposte, e ben fissati nella muratura.

Art. 31

Il tetto dei fabbricati verso le strade ed altri spazi pubblici o soggetti a pubblica servitù dovrà terminare con gronda o cornicione munito di un canale di metallo d'ampiezza sufficiente per contenere e sfogare le acque fluviali.

Art. 32

Sono ammessi i cornicioni in pietra e in muratura o terra cotta a secondo la usanza ordinaria le gronde a travicelli di legno specialmente quando siano richieste dal carattere artistico del fabbricato.

Art. 33

Sono assolutamente vietati i cornicioni vestiti con fodera d'incanniccio.

Art. 34

Tanto i cornicioni in pietra che in muratura e terracotta quanto le gronde in legname dovranno essere accuratamente e solidamente costruiti, nonché convenientemente sopraccaricati.

Art. 35

Le acque nei canali dei cornicioni e nei tetti saranno condotte per un conveniente numero di tubi metallici verticali, sino agli appositi fognoli sotterranei, onde sfogare nelle fogne comunali, ed in mancanza di queste fino al piano stradale.

Art. 36

I tubi verticali, ora detti, potranno essere internati nel muro ed anche applicati ad esso.

Art. 37

In quest'ultimo tratto i tubi potranno essere messi all'esterno purché di ghisa ed avranno un diametro non minore di m. 0,12, non dovranno trovarsi a contatto colle pareti della rispettiva incassatura, salvo nei punti necessari per il loro sostegno.

Art. 38

Accadendo la rottura di qualcuno dei tubi conduttori dell'acqua pi...

vana verso la pubblica via, il proprietario è obbligato farne tosto la riparazione e questo deve compiersi entro il tempo strettamente necessario.

Art. 39

I lucernari dei sotterranei e cantine dovranno essere aperti dentro gli zoccoli e muniti di inferriate. Sarà permesso di aprirli e mantenerli aperti orizzontalmente anche nel piano stradale, nei soli casi in cui non vi sia altro modo di dar luce ai sotterranei. In questo caso i lucernari dovranno essere aperti con pietre forate o chiusi con inferriate a superficie piana.

Art. 40

I fori o vani delle pietre o inferriate dei lucernari aperti orizzontalmente nel piano stradale non potranno avere un diametro maggiore di m. 0,045 se circolare e se di altra forma non avranno larghezza maggiore di m. 0,02.

Art. 41

Le inferriate dei lucernari orizzontali dovranno avere la solidità corrispondente al pubblico transito a cui possano soggiacere, saranno fissate e non si inoltreranno nel piano stradale oltre m. 0,30 dal filo dello zoccolo.

Art. 42

I lucernari o finestre siano essi negli zoccoli o orizzontali nel piano stradale, oltre ad essere chiusi coll'inferriata od altro dovranno per di più essere muniti di file metalliche, il vuoto delle cui maglie non dia maggiore di un centimetro quadro. Art. 43

Tutti i muri di nuova costruzione o che si vogliano restaurare ad eccezione di quelli rivestiti in pietra di taglio lavorata, ed in mattoni a cortina, dovranno nelle parte visibile da pubblici spazi essere intonacati e colorati entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione.

Art. 44

I muri di cinta verso gli spazi pubblici, salvo il caso di struttura speciale dovranno essere pure essi intonacati e colorati nonché terminati in sommità con un risaldo coperto con lastre di pietra o di metallo, ovvero con embrici o con mattoni, escluse le tegole comuni per lo stillicidio il quale normalmente sarà rivolto nell'interno della proprietà, ed in caso diverso dovranno essere osservate quelle norme che secondo le circostanze saranno prescritte dall'Autorità Comunale.

Art. 45

Non si possono collocare padiglioni, tende ed altro, sporgenti sul suolo pubblico o di uso pubblico senza il permesso dell'Autorità Municipale; in ogni caso essi saranno costruiti a quell'altezza, con quel materiale e con quelle dimensioni che saranno approvate dalla Commissione Edilizia.

Art. 46

E' vietato di collocare nelle cantoniere degli edifici i paracarri che abbiano una sporgenza maggiore di m. 0,20 dal vivo del muro ed è vietato altresì alterare in qualunque modo il piano dei suoli pubblici, né piantarvi colonnine, scalini ed altri ingombri.

Art. 47

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, che spettino ad uno o più proprietari devono essere conservate uniformi e armonizzanti nelle tinte.

Art. 48

Non si possono eseguire sulla facciata delle case e sulle altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista dipinture figurative di qual

que genere é restaurare quelle esistenti senza averne data denuncia Sindaco, il quale potrà impedire l'esecuzione di quelle che fossero disdicevoli al pubblico ornato e contrarie alla morale.

Art. 49

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere il proprio edificio in tutte le parti di esso in stato di lodevole conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene, ma anche nelle parti esposte alla pubblica vista per ciò che concerne il decoro e la pulitezza dell'abitato.

Art. 50

Quando un proprietario non adempia alle prescrizioni, ora dette e per tale inadempimento rimanga deturpato l'aspetto dell'abitato, la Autorità Municipale potrà fare ad esso proprietario ingiunzione di uniformarsi entro un dato termine e dove non ottemperi all'ingiunzione verrà denunciato per contravvenzione.

Art. 51

Chiunque voglia apporre all'esterno degli edifici nuove iscrizioni, lapidi o memoria monumentali dovrà prima presentare all'Autorità Municipale la copia dell'iscrizione, il modello disegno della lapidi e memorie monumentali, ed il Municipio potrà far divieto di apporre se contrarie alla purezza di lingua, alla morale al decoro.

Art. 52

Per quanto attiene alla rimozione definitiva o temporanea o collocamento in altro luogo di stemmi, iscrizioni e memorie si dovrà domandare il relativo permesso all'Autorità la quale, sentito il parere della Commissione Edilizia, prescriverà nel caso di concessione quelle condizioni che nell'interesse pubblico stimerà più opportuno.

Art. 53

Per le case, edifici e muri situati in località lontane dal centro della Città, l'Autorità Municipale può permettere volta per volta quelle eccezioni al presente regolamento che siano giustificate dalle condizioni speciali di ubicazione e di destinazione dei fabbricati suddetti.

Art. 54

E' vietato di danneggiare, di scrivere e macchiare con tinte ed altro gli edifici pubblici e privati, i muri di cinta dei giardini ed altri locali come pure di muovere e guastare il selciato i paracarri o termini, i sedili, le statue e le piante, ed ogni altro oggetto di pubblica utilità ed ornamento.

Art. 55

E' pure obbligo dei proprietari di tagliare immancabilmente entro il mese di giugno di ogni anno l'erbe, e le altre piante che si producono nei muri, le deturpino, e li guastano, sia che questi siano a sostegno delle fabbriche, e dei terreni, e siano essi di cinta nella città o del Castello di Valiano.

CAPITOLO VIII°

SERVITU' SPECIALI

Art. 56

Per ragioni di pubblico servizio é riservato all'Autorità Comunale la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzione di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie :

- a) le mensole di sostegno dei fanali della pubblica illuminazione;
- b) gli indicatori di piazze, strade, corsi ecc.
- c) gli orinatori pubblici.

Tutto ciò in quei punti che crederà opportuno e con quelle cautele

saranno del caso e previa indennità per gli orinatori osservando per questi una distanza tra loro non minore di m. 70.

Art. 57

La numerazione civica sarà fatta con tavolette di creta smaltata secondo il modello normale stabilito dall'Autorità Municipale.

Art. 58

La numerazione civica sarà eseguita a cura e spese del Comune: i proprietari saranno tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano state distrutte e danneggiate per fatto loro imputabile.

Art. 59

Quante volte per dato e fatto del proprietario venisse a cambiarsi la numerazione di una casa già esistente sarà a carico di questi lo acquisto e la collocazione.

Art. 60

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti, il proprietario di essi fabbricati deve notificare al Comune il numero civico che avevano.

Art. 61

Quando si costruiscono fabbricati nuovi sopra aree fronteggianti i pubblici spazi, i proprietari che erigono devono darne avviso alla Autorità Municipale la quale provvederà per l'applicazione dei numeri civici alle porte dei fabbricati medesimi.

Art. 62

Il Sindaco a mente dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale, per la tutela della sicurezza pubblica, ha diritto di prevenire la rovina degli edifici di qualunque sorta lungo le vie, costringendo i proprietari alle occorrenti riparazioni, o promovendone la demolizione a termine dell'art. 76, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e dell'art. 19 del Regolamento 8 gennaio 1905 n. 24.

CAPITOLO IX

CAMINI - LATRINE - POZZI NERI E CONDUTTURE DI ACQUE

Art. 63

Non si potranno applicare canne di camini, stufe e simili, e neppure di latrine o di acqua esteriormente nei muri perimetrali verso il suolo pubblico o di uso, pubblico senza uno speciale permesso dell'Autorità Comunale.

E' vietata altresì la costruzione di latrine e pozzi neri allo esterno e nei cortili dei fabbricati, senza la suddetta autorizzazione.

CAPITOLO X°

SORVEGLIANZA E PENALITÀ

Art. 64

Le località nelle quali si eseguiscano opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali ogni qualvolta si presentino per ispezionare i lavori.

Art. 65

Quando gli agenti Municipali constatino che non siano state osservate le disposizioni di questo Regolamento ovvero che si contravvenga alla intimazione della Autorità Municipale, essi ne faranno rapporto al Sindaco.

Art. 66

(art. 4 del R.D.L. 25 marzo 1935 n°640)

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento edilizio comunale, il Sindaco fatti gli accertamenti del caso, ne ordina l'arresto e la sospensione.

COMUNE DI MONTEPULCIANO

n. 1137 di prot.

lì, 30 gennaio 1953

OGGETTO : Progetti per nuove costruzioni civili e industriali.

ALL'UFFICIO TECNICO

S E D E

Trascrivo per conoscenza e norma la seguente circolare del 78° Corpo Vigili del Fuoco in data 28 gennaio corr., n. 187, relativa all'oggetto, con invito a portarla a conoscenza della Commissione Edilizia in occasione della prossima riunione :

" L'art. 33 comma m) della legge del 27 dicembre 1941 n. 1570 stabilisce che il Comandante dei Vigili del Fuoco :

" fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie comunali" e le successive disposizioni sulla prevenzione incendi impartite dal Ministero dell'Interno, come già noto alla S.V. stabiliscono che :

" Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, a preventiva approvazione da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi Comandi V.V.F. prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio

Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto alla osta al Comando dei V.V.F., il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito certificato di prevenzione incendi, dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere posta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo per accertare l'esecuzione dei lavori stessi".

Tanto premesso si prega la S.V. voler impartire disposizioni al competente ufficio affinché le sopracitate disposizioni trovino piena attuazione inviando a questo Comando per la preventiva approvazione tutti i progetti per costruzioni civili ed industriali da realizzarsi nel territorio di questo Comune".

IL SINDACO

